COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

SETTORE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 108 del 17-06-2026

Oggetto : TRASMISSIONE ORDINANZA MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI CORSA CICLISTICA

IL RESPONSABILE

VISTI i decreti del Sindaco nn. 12 del 23/06/2023, 17 del 29/09/2023 e 22 del 12/10/2023 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;

VISTA la richiesta del 27.05.2026, pervenuta dal Sig. Ciolfi Maurizio Presidente della A.S.D. Marathon Bike tesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere competizione ciclistica su strada;

CONSIDERATO che il giorno 18/06/2026 avrà luogo la manifestazione ciclistica sportiva denominata "TROFEO ROCCA DI MONTEMASSI" con partenza da loc. Pian del Bichi alle ore 15.30 lungo il seguente percorso:
S.P 92 Pian Dei Bichi, (Cantina Rocca di Montemassi) S.P 19. Montemassi, Olmini, sp. 152, S.P 27 Magia, S.P 20 Castellaccia, Pian Dei Bichi S.P 92. Km 21.

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere alla regolamentazione del transito dei veicoli nelle vie interessate dalla manifestazione al fine di evitare incidenti e pericolo a cose e/o persone;
RITENUTO quindi di dare corso al presente provvedimento per garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità pubblica;
VISTO il programma della manifestazione;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/26784/116/1 del 31.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n° 300/A/55805/116/1 del 09 Novembre 1998, e n° 300/A/1/43384/116/1 del 16 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTA l'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Grosseto;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 112;
VISTA l'art. 2 del D. Lgs 15 Gennaio 2002, n° 9;

VISTO il T.U.E.L.

ORDINA

1. **La sospensione temporanea della circolazione stradale per il giorno 18/06/2026 dalle ore 15.30 sino alla fine della manifestazione con transito del veicolo, indicante "inizio gara ciclistica"**, **fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà, comunque, avvenire dopo il passaggio del veicolo con il cartello mobile, indicante "fine gara ciclistica", lungo il seguente percorso:**

S.P 92 Pian Dei Bichi, (Cantina Rocca di Montemassi) S.P 19. Montemassi, Olmini, sp. 152, S.P 27 Magia, S.P 20 Castellaccia, Pian Dei Bichi S.P 92. Km 21.

2. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa.
3. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

o E' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

o E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

o E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

o E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;

o Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

ATTENZIONE: dovrà essere garantita dall'organizzazione la presenza di movieri a terra muniti di presidi ad alta visibilità che ne garantiscano la sicurezza e di bandierina rossa a tutte le intersezioni stradali interessate dalla gara presenti sul territorio comunale.
Dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Grosseto.
Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.D.S. di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria secondo le modalità prescritte dall'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada;
All'Albo Pretorio Comunale telematico per la pubblicazione per il tempo previsto dalla legge;

AVVERTE

Che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n°241, contenente le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari

ovvero con ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo n°285/92, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento approvata con D.P.R. n°495/92.
Responsabile del procedimento è il Comm. Capo Arch. Andrea de Sensi.
Si da atto della mancanza di conflitto di interessi, anche potenziale, dall'adozione del presente atto da parte del Responsabile del servizio ai sensi della normativa in materia e del PTPC comunale .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ANDREA DE SENSI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.